



CITTAØ DI SILVI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DA RESPONSABILITAØ CIVILE VERSO TERZI

(Approvato con delibera n. del)

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE
DI RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DA RESPONSABILITÀ CIVILE
VERSO TERZI**

Indice

TITOLO I OGGETTO

ART. 1 - OGGETTO RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

ART. 2 - COPERTURA ASSICURATIVA

TITOLO II PROCEDURA DI RISARCIMENTO

ART. 3 - PRESCRIZIONI PER I DANNEGGIATI

Art. 4 - CAUSE DI ESCLUSIONE DAL RISARCIMENTO

ART.5 - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI PER L'AMMISSIONE A RISARCIMENTO

ART. 6 - MODALITÀ RICHIESTA DI RISARCIMENTO

ART. 7 - CONTENUTO RICHIESTA DI RISARCIMENTO

ART. 8 - ISTRUTTORIA DELLA PRATICA

Art. 9 - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

ART.10 - LIQUIDAZIONE DEL RISARCIMENTO

ART. 11 - VERTENZE

TITOLO III NORME FINALI

ART. 12 - RINVIO

ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE

PREMESSO CHE

In tema di responsabilità per custodia della P.A. di beni pubblici la struttura della responsabilità risarcitoria ex art. 2051 c.c. è basata sulla seguente ripartizione dell'onere della prova : il danneggiato è tenuto a dimostrare l'esistenza del nesso causale, ovvero che l'evento lesivo si è verificato come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, della cosa, mentre il custode, per sottrarsi alla sua responsabilità (ricondata alla categoria della responsabilità oggettiva) deve dimostrare che il danno che si è verificato non si pone in rapporto di causalità con le condizioni del bene in custodia, atteso che un fatto dello stesso danneggiato o anche esterno, è intervenuto interrompendo il nesso causale.

La giurisprudenza più recente della Suprema Corte di Cassazione l'ambito è pervenuta a delineare i confini della responsabilità da cose in custodia della P.A., definendo con precisione il concetto di prevedibilità dell'evento dannoso e, dall'altro, quello del dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa.

La prevedibilità corrisponde alla concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo e, ove tale pericolo sia visibile, si richiede al soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di cautela e attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza (Cass. Civ., Sez. VI, Ord. n. 11204/2018; Cass. Civ., Ord. n. 13930/2015; Cass. Civ., sent. n. 23919/2013).

Il bilanciamento tra l'obbligo di custodia e l'obbligo di prudenza comunque esistente in capo al fruitore del bene pubblico è puntualizzato dalla giurisprudenza della Suprema Corte nel modo seguente: è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed in nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi dell'evento dannoso , nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (Cassazione n. 11526 del 2017). Allo scopo assumono rilievo le circostanze che il sinistro avvenga in pieno giorno, che le condizioni del bene pubblico siano a conoscenza del fruitore in quanto abitante nelle vicinanze e la facile percepibilità del pericolo che causi il sinistro (Ordinanza Cass. Civ., Sez. VI, Ord. n. 11204/2018).

RITENUTO di approvare un regolamento che consenta all'Ente di determinarsi in ordine alle richieste di risarcimento in modo uniforme ed in conformità ai principi di diritto sopra richiamati;

TITOLO I OGGETTO

ART. 1 - OGGETTO RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

1. Il Comune di Silvi, qualora sia civilmente responsabile ai sensi di legge, è tenuto a indennizzare il danneggiato a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione

allo svolgimento delle attività, delle competenze e dell'esercizio e funzionamento dei pubblici servizi che istituzionalmente competono al Comune nell'ambito del proprio territorio.

2. Pertanto, la materia del risarcimento dei danni causati ai privati in dipendenza dell'attività di gestione del territorio, attuata dal Comune di Silvi attraverso gli organismi a essa preposti, ai fini della responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 del codice civile, ovvero nascente da cose in custodia ex art. 2051 del codice civile, è regolamentata dalle disposizioni che seguono.

ART. 2 - COPERTURA ASSICURATIVA

1. Il Comune provvede a stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi. La gestione dei sinistri viene esercitata dal Comune attraverso la compagnia assicurativa che assumerà i rischi previsti nella polizza e l'eventuale ditta di intermediazione assicurativa di cui il Comune si avvalga.

2. Qualora la polizza assicurativa preveda la clausola "**Self Insurance Retention**"(S.I.R.) e **Gestione dei danni in franchigia**, in presenza di lesioni fisiche e/o di danni materiali la cui quantificazione sia inferiore alla franchigia contrattuale, il sinistro verrà gestito dall'Ente direttamente e/o con il supporto di società di servizi esterna.

TITOLO II

PROCEDURA DI RISARCIMENTO

ART. 3 - PRESCRIZIONI PER I DANNEGGIATI

1. Per garantire massima trasparenza e speditezza al procedimento amministrativo, i privati che, ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 1, lamentano la produzione di un danno loro arrecato dall'azione o omissione del Comune devono richiedere, all'atto del sinistro, l'immediato intervento della Polizia Comunale, che può avvalersi, ove possibile, della collaborazione di altri servizi comunali, in particolare il Servizio Manutentivo, al fine di constatare lo stato dei luoghi e le modalità dell'accaduto. In ogni caso il verbale della polizia Locale non può contenere indicazioni circa la causa del sinistro.

2. Qualora l'evento dannoso accada in notte o orario di chiusura degli uffici comunali, la richiesta d'intervento deve essere rivolta ai Carabinieri o alla Polizia di Stato, avvisando entro le successive 24 ore, in ogni caso, l'ufficio della Polizia Locale del Comune di Silvi.

3. Il danneggiato al fine di comprovare la causa del sinistro deve comunicare il nome di almeno 1 testimone che abbia assistito al sinistro, che dovrà sottoscrivere innanzi ad un pubblico ufficiale le dichiarazioni testimoniali.

Art. 4 - CAUSE DI ESCLUSIONE DAL RISARCIMENTO

Sono esclusi dal risarcimento le seguenti tipologie di sinistri:

- i sinistri verificatisi a causa di palese negligenza, distrazione, disattenzione o altro comportamento irrispettoso delle normali regole di diligenza e buon comportamento stradale e pedonale;

- i sinistri rispetto ai quali sia ravvisabile una violazione delle norme del Codice della Strada o del Codice Civile;
- i sinistri verificatisi in occasione di manifestazioni, cortei, comizi o altra circostanza, ancorché autorizzata dalle autorità competenti in cui si costituisca un assembramento di persone;
- i sinistri verificatisi rispetto a dissesti stradali indicati e comunque non costituenti insidia o trabocchetto, o in cantieri di lavoro affidati a ditte esterne;
- in caso di causa di forza maggiore, cioè quando il danno è causato da eventi atmosferici, come per esempio, alluvioni, esondazioni, frane e cadute di alberi dovuti ad eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale.

Nelle ipotesi in cui il comportamento del danneggiato non possa ritenersi causa esclusiva dell'evento, la responsabilità dell'Ente deve essere ridotta di almeno il 50%.

ART. 5 - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI PER L'AMMISSIONE A RISARCIMENTO

Possono essere ammessi a risarcimento i sinistri per i quali ricorrano le seguenti condizioni:

- la responsabilità del sinistro deve essere inequivocabilmente addebitata all'Ente e non ad altra persona fisica o giuridica che, a diverso titolo, abbia la disponibilità della strada ove il sinistro si è verificato;
- la causa del sinistro deve essere accertata, da almeno un testimone che sottoscriva innanzi ad un pubblico ufficiale le dichiarazioni testimoniali. Non verranno prese in considerazione, se non in casi eccezionali, le richieste di risarcimento non avallate dai processi verbali di cui sopra o prive dei predetti riscontri testimoniali.

ART. 6 - MODALITÀ RICHIESTA DI RISARCIMENTO

1. La domanda risarcitoria, indirizzata al Sindaco, redatta in carta semplice e sottoscritta dal danneggiato personalmente o da un legale munito di procura speciale, deve essere presentata a mano ovvero spedita a mezzo raccomandata a/r. o inoltrata in via telematica (PEC) all'Ufficio Protocollo del Comune entro il termine massimo di giorni quindici dalla data del sinistro, unitamente alla documentazione necessaria all'istruttoria, ai controlli e agli accertamenti del sinistro. Qualora non sia possibile la contestuale allegazione dei documenti, l'interessato deve farne espressa riserva di produzione.

2. Nel caso di mancato rispetto di tale scadenza e d'oltre della richiesta, comunque, oltre il termine massimo di sessanta giorni dalla data del sinistro, la domanda non può essere accolta.

ART. 7 - CONTENUTO RICHIESTA DI RISARCIMENTO

1. La richiesta di risarcimento danni deve essere presentata e sottoscritta:

- in caso di danno ad automezzi: dal proprietario del mezzo danneggiato;
- in caso di danno a beni materiali: dal proprietario del bene danneggiato;
- in caso di lesioni fisiche: direttamente dall'interessato;
- in caso di lesioni fisiche a minori: dai genitori.

2. Nella ipotesi di danni a veicoli o cose, la richiesta di risarcimento deve contenere i seguenti elementi:
- a. nome e generalità del danneggiato e/o del proprietario dell'automobile (con indicazione del recapito telefonico e dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata);
 - b. indicazione dettagliata del luogo, data e ora dell'evento dannoso;
 - c. descrizione delle circostanze, delle modalità del sinistro e delle insidie riscontrate;
 - d. identificazione del veicolo (modello, targa e proprietario, ecc.);
 - e. fotocopia della carta di circolazione;
 - f. indicazione dell'eventuale intervento degli organi di Polizia e la copia del verbale redatto dagli agenti intervenuti
 - g. generalità e dichiarazioni di almeno un testimone (*a norma del precedente art. 3. le dichiarazioni testimoniali devono essere rese innanzi ad un pubblico Ufficiale*);
 - h. sufficiente documentazione fotografica del luogo del sinistro e del danno riportato;
 - i. fatture/preventivi di stima dei danni al veicolo redatti da un'autofficina;
 - j. perizie descrittive dei danni e preventivi per gli interventi di ripristino (*in caso di danni a cose*).
3. Nella ipotesi di lesioni personali, la richiesta contiene inoltre:
- a. l'entità delle lesioni subite, documentata da certificazione medica o da referto ospedaliero;
 - b. l'attestazione medica comprovante l'avvenuta o meno guarigione, con o senza postumi permanenti.
4. Alla richiesta di risarcimento deve essere allegata la fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del richiedente, nonché la liberatoria ai fini del trattamento dei dati personali per la normativa sulla Privacy.
5. Le richieste dovranno essere preferibilmente redatte mediante compilazione del modulo facsimile allegato al presente regolamento.

ART. 8 - ISTRUTTORIA DELLA PRATICA

1. La domanda di risarcimento, con le modalità già indicate, è registrata al protocollo generale dell'Ente e viene trasmessa al Settore Affari Generali e Istituzionali, all'Ufficio Contenzioso, al Comando di Polizia Locale, al Servizio Manutentivo.
2. Il Settore Affari Generali e Istituzionali, entro i termini fissati nella polizza, a dare notizia del sinistro alla compagnia di assicurazione.
3. Il Comando di Polizia Locale, qualora non intervenuta immediatamente ai sensi dell'art. 3 comma 1 ed il Servizio Manutentivo, ricevuta l'istanza di risarcimento, provvedono entro 10 giorni ad effettuare i necessari controlli, verifiche ed accertamenti ed a redigere apposita relazione sul sinistro.
4. In particolare, gli uffici di cui al precedente comma ciascuno per le proprie competenze, istruiscono preliminarmente la pratica sulla scorta delle notizie acquisite dalla relazione di pronto intervento della Polizia Locale o di altro organo preposto alla pubblica sicurezza ed esperiscono, tempestivamente in ogni caso, gli opportuni accertamenti e rilievi tecnici, anche al fine di provvedere all'eliminazione dello stato di pericolo e/o d'insidia, ove sussistano, e formano il quadro probatorio circa le probabili cause e la probabile dinamica del sinistro, fornendo una descrizione oggettiva

dell'occorso e astenendosi dall'esprimere valutazioni di qualsiasi natura sullo stesso. Evidenziano altresì, qualora ne ricorrano i presupposti, le ragioni ostative all'accoglimento della domanda.

5. In caso di richiesta incompleta, l'Area Affari generali invita il danneggiato a fornire le integrazioni e i chiarimenti necessari per la regolarizzazione della richiesta, assegnando un termine per il riscontro non superiore a trenta giorni.

6. Il termine per l'esame della domanda resta sospeso fino alla data di ricezione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti e, qualora non pervengano entro il predetto termine, la domanda è respinta.

7. Esaurita l'istruttoria, trasmettono il relativo fascicolo al Settore Affari Generali e Istituzionali e all'Ufficio Contenzioso, per gli ulteriori conseguenti adempimenti.

Art. 9 - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

A) SINISTRI GESTITI DALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE

Acquisito il fascicolo, l'Area Affari Generali e Istituzionali, qualora l'Ente sia provvisto di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi - provvede a rimettere copia integrale degli atti alla Compagnia di Assicurazione. Di tale adempimento formale dà sollecita notizia all'interessato e/o al suo legale.

B) SINISTRI IN SIR (SELF INSURANCE RETENTION)

In vigenza della SIR, l'Ufficio Contenzioso, alla stregua delle risultanze degli accertamenti tecnici:

b1. Gestione dei sinistri con il supporto di un Broker:

trasmette immediatamente all'impresa assicuratrice presso la quale lavora il Broker, copia integrale degli atti istruttori, di tale adempimento formale viene data comunicazione al danneggiato e/o al suo legale.

b2. Gestione diretta dei sinistri:

si riunisce, con cadenza bisettimanale, con il personale dell'Ufficio Contenzioso e degli Affari Generali.

Il predetto gruppo di lavoro così costituito verificherà preliminarmente se la competenza del sinistro è dell'Amministrazione Comunale oppure di soggetti o Enti terzi. In questo caso la richiesta di risarcimento verrà respinta e la documentazione presentata sarà restituita al denunciante o al soggetto responsabile dopo averne trattenuta una copia.

Il gruppo di lavoro esprime un parere ponderato sull'ammissibilità o meno della richiesta risarcitoria, tentando - quando ne ricorrano le condizioni - la composizione transattiva della vertenza, da tenersi secondo le modalità di cui ai successivi commi. Il gruppo di lavoro redige relazione corredata di tutte le informazioni utili per la definizione della pratica.

Acquisita l'intera documentazione e ravvisata l'eventuale responsabilità dell'Ente, il gruppo elabora una proposta di offerta di liquidazione bonaria al danneggiato supportata da idonea documentazione (pareri tecnici o medico-legali, ecc.).

Al completamento dell'istruttoria, entro il termine di trenta dal ricevimento della domanda o delle integrazioni, l'Area Affari Generali invia al danneggiato comunicazione scritta di accoglimento della richiesta, qualora venga accertato il diritto al risarcimento, o di diniego, con le motivazioni che l'hanno determinato.

Nella comunicazione di accoglimento verranno indicate le spese ammissibili al risarcimento e l'importo complessivo riconosciuto come da proposta di offerta formulata dal gruppo di lavoro *de quo*.

Se la proposta viene accettata dal danneggiato, l'Area Affari generali contatta quest'ultimo per la sottoscrizione dell'atto conciliativo. Con successiva determinazione dello stesso responsabile, viene preso atto dell'accordo sottoscritto tra le parti.

ART. 10 - LIQUIDAZIONE DEL RISARCIMENTO

A) SINISTRI GESTITI DALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE

1. In caso di accoglimento della richiesta, l'impresa di assicurazione, tramite il proprio Ufficio Sinistri procederà a liquidare il risarcimento direttamente al danneggiato, fornendo dettagliato resoconto all'Ente assicurato.

2. Qualora l'impresa di assicurazione non ravvisi responsabilità a carico del Comune, inoltrerà comunicazione scritta al danneggiato con indicazione delle motivazioni che hanno determinato il diniego, dandone debita informazione all'ente assicurato.

3. Qualora la polizza assicurativa stipulata dal Comune preveda una franchigia assoluta a carico del Comune per ogni sinistro, l'impresa di assicurazione, al fine dell'acquisizione dell'importo dovuto a titolo di franchigia trasmette al Comune la seguente documentazione:

- relazione dettagliata sulla istruttoria del sinistro e sulla sua ammissione a rimborso;
- documentazione dimostrativa dell'importo versato al danneggiato;
- copia di dichiarazione rilasciata dal danneggiato quale quietanza del rimborso ottenuto.

B) SINISTRI IN SIR *δ*SELF INSURANCE RETENTION

In caso di accoglimento della richiesta, l'Area Affari Generali e Istituzionali procederà a liquidare il risarcimento del danno al danneggiato secondo la procedura che segue:

b1. Gestione dei sinistri con il supporto del *broker*:

l'impresa assicuratrice, tramite il proprio Ufficio Sinistri procederà alla determinazione del danno e rimetterà all'Ente:

- relazione dettagliata sulla istruttoria del sinistro e sulla sua ammissione a rimborso;
- dichiarazione rilasciata dal danneggiato di accettazione dell'indennizzo.

Con proprio provvedimento il Responsabile dell'Area Affari Generali e Istituzionali procederà alla liquidazione del risarcimento in favore del danneggiato.

Qualora la società non ravvisi responsabilità a carico del Comune, inoltrerà comunicazione scritta al danneggiato con indicazione delle motivazioni che hanno determinato il diniego.

b2. Gestione diretta dei sinistri: definito l'importo del risarcimento con proprio provvedimento il Responsabile dell'Area Affari Generali e Istituzionali procederà alla liquidazione del risarcimento in favore del danneggiato.

ART. 11 *δ* VERTENZE

Qualora il cittadino tramite un proprio Legale promuova azione giudiziaria:

- se il sinistro è in gestione diretta, la costituzione in giudizio spetta alla Comune;
- se il sinistro è aperto con la Compagnia di Assicurazione è quest'ultima, fino a quando ne ha interesse, a costituirsi in giudizio, in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, designando propri legali o tecnici.

In caso di soccombenza, la relazione del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza è redatta dall'Ufficio contenzioso; a seguito del riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consi-

glio comunale l'Area Affari generali provvede a liquidare le somme avvalendosi del capitolo di spesa indicato nella deliberazione consiliare.

TITOLO III NORME FINALI

ART. 12 ó RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio al Codice Civile e alle vigenti disposizioni di legge in materia.

2. Relativamente all'esperimento di procedura di negoziazione assistita da parte del danneggiato, la stessa sarà patrocinata da uno dei legali scelto dall'elenco istituito presso il Comune con Regolamento per il conferimento degli incarichi legali per la difesa e rappresentanza in giudizio del Comune e costituzione elenco avvocati, approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 18 del 18.04.2018, cui l'Ente affiderà un incarico su base annuale.

ART. 13 ó ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della deliberazione che lo approva.

2. Il presente regolamento, dopo l'approvazione, è pubblicato sul sito istituzionale del Comune in visione ai cittadini.